

NORMATIVA SUL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

Obblighi informativi e documentali

1. *Le Società devono trasmettere alla Commissione:*

- a) entro il 31 gennaio, la situazione infrannuale al 31 dicembre con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 31 dicembre;*
- b) entro il 30 aprile, la situazione infrannuale al 31 marzo con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 31 marzo;*
- c) entro il 31 luglio, la situazione infrannuale al 30 giugno con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 30 giugno.*

2.1 *Le situazioni infrannuali, che sono composte dalla situazione patrimoniale e dal conto economico alla data di riferimento, devono essere predisposte in conformità del criterio di competenza.*

2.2 *Alle situazioni contabili, sottoscritte dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio Sindacale, deve essere unita un'apposita dichiarazione con la quale il legale rappresentante della società e il Presidente del Collegio Sindacale attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Commissione, la regolare tenuta della contabilità e l'aderenza del rapporto ricavi/indebitamento alle risultanze delle scritture contabili.*

3.1 *Le Società devono far pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'approvazione dell'assemblea copia del bilancio d'esercizio, con la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, l'eventuale relazione della società di revisione e il verbale di approvazione dell'assemblea. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.*

3.2 *Entro il medesimo termine la società deve fare pervenire il rapporto ricavi/indebitamento alla data del 30 giugno, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio.*

4. Le società devono trasmettere alla Commissione:

- a) entro il 30 aprile lo stato patrimoniale e il conto economico previsionale alla data del (successivo) 30 giugno;
- b) entro il 15 giugno lo stato patrimoniale e il conto economico preconsuntivo, alla data del (successivo) 30 giugno, unitamente al calcolo del parametro “Patrimonio netto / Attivo patrimoniale, nonché una situazione infrannuale al 31 Maggio con l’indicazione del rapporto ricavi indebitamento allo stesso 31 Maggio.

5. Entro il 30 settembre le società devono trasmettere il budget economico e patrimoniale per l’esercizio in corso.

Iscrizione ai Campionati

6.1 Ai fini della formulazione della proposta per l’ammissione al campionato la Commissione esaminerà:

- i dati storicamente acquisiti dei trimestri 30 giugno, 31 dicembre, 31 marzo nonché il rapporto ricavi indebitamento alle medesime date;
- la situazione infrannuale al 31 maggio con l’indicazione del rapporto ricavi indebitamento allo stesso 31 maggio;
- il parametro “Patrimonio netto / Attivo patrimoniale”;
- le proiezioni economico-patrimoniali al 30 giugno;
- i preconsuntivi alla data del 30 giugno.

6.2 Nel corso dell’esercizio verranno esaminati gli scostamenti tra i risultati della gestione effettiva e le previsioni formalizzate nel budget trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre. A tali fini le società corredano le situazioni periodiche trimestrali con un apposito prospetto atto a illustrare gli scostamenti tra il budget trasmesso alla Commissione e i dati consuntivi accertati alle date di riferimento delle situazioni periodiche.

6.3 Il rispetto del rapporto “ricavi/indebitamento” non inferiore a 3,0 è condizione per l’iscrizione ai Campionati, fatta salva l’eventualità in cui, non oltre il 30 settembre, la COVISOC, con motivato parere, proponga un rapporto diverso da 3,0.

6.4 Costituiscono, inoltre, condizioni per l'iscrizione al campionato:

a) l'assenza di debiti scaduti alla data del 30 aprile nei confronti:

a1) tesserati. E' fatto obbligo alle Leghe di vigilare su tali adempimenti. Resta fermo l'obbligo delle società di corrispondere puntualmente gli emolumenti nel corso della stagione sportiva.;

a2) degli Enti Previdenziali, del Fondo di fine carriera e dell'Erario. La dichiarazione di avvenuto versamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio sindacale;

b) l'assenza di debiti per qualsiasi titolo nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle società affiliate alla FIGC;

c) l'assenza di debiti scaduti derivanti dalle "attività di trasferimento dei calciatori" nei confronti di società calcistiche italiane o straniere e di organismi calcistici internazionali.

d) l'avvenuta approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio nonché la certificazione da parte del legale rappresentante della società e del Collegio Sindacale degli eventuali adempimenti relativi alle prescrizioni degli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

6.5 Oltre al rispetto del rapporto "ricavi/indebitamento", è condizione per l'iscrizione ai Campionati il rispetto del rapporto "Patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale" non inferiore a 0,5.

Per l'iscrizione al campionato 2003/2004 tale parametro non sarà applicato; per l'iscrizione al campionato 2004/2005 tale parametro sarà fissato dalla Covisoc entro il 31 marzo 2004. Per le stagioni sportive successive il parametro sarà pari a 0,5.

6.6 Su proposta della COVISOC, entro il 30 Giugno di ogni anno, la Federazione predisporrà l'Albo dei professionisti ai quali saranno affidati controlli ispettivi.

Le ispezioni saranno preannunciate a mezzo telefax almeno con 3 giorni di anticipo, salvo casi di eccezionale gravità Nel corso del campionato le società saranno sottoposte ad almeno un'ispezione.

Gli ispettori:

acquisiranno una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società e del presidente del Collegio Sindacale che attesti la regolarità, innanzitutto, degli adempimenti contabili, fiscali e contributivi;

- copia dei verbali delle verifiche del Collegio Sindacale, del CdA e dell'assemblea;
- una situazione contabile riferita alla data la più prossima possibile;

procederanno ad un colloquio con il legale rappresentante, dal quale assumere informazioni sui più rilevanti fatti di gestione ed al cui esito potranno chiedere la documentazione idonea a consentire il controllo sui più significativi fatti gestionali;

redigeranno una relazione - in conformità di un modello predisposto dalla COVISOC - nella quale siano riportati, in primo luogo, il contenuto del colloquio con il legale rappresentante, segnalate eventuali irregolarità ed illustrati, infine, i principali atti e fatti di gestione.

Alla relazione saranno allegati i documenti acquisiti.

Le ispezioni – con il contenuto e nel rispetto del preavviso di cui in precedente – possono essere effettuate anche da tre commissari della COVISOC la cui relazione sarà illustrata, alla Commissione, nella prima riunione.

6.7 le ammende comminate per le violazioni di cui all'art. 90 delle N.O.I.F. sono ricomprese tra € 5.000,00 e € 50.000,00 .

Norme per l'ammissione al campionato 2003/2004.

Ferme restando le precedenti previsioni e quanto stabilito nelle NOIF, sono condizioni per l'ammissione al campionato 2003/2004:

- a) il rispetto del rapporto ricavi/indebitamento (R/I) non inferiore a 3, ovvero non inferiore a quello che verrà stabilito successivamente dalla FIGC, purchè il rapporto ricavi/ indebitamento al 30 giugno 2002 non risulti inferiore a 3. Il rapporto ricavi/indebitamento sarà determinato sulla base di una situazione patrimoniale riferita al 30/04/2003. Sia la Situazione patrimoniale che la certificazione del parametro dovranno pervenire alla Federazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2003. In alternativa ai ricavi indicati nel rapporto R/I al 30 aprile 2003 e calcolati ai sensi dell'art. 86, comma 4 vigente al 30.06.2003, possono essere utilizzati i ricavi di competenza del periodo 1 luglio 2002 – 30 giugno 2003 costituiti da ricavi di gare e abbonamenti, contributi da Lega, contributi da Enti (aventi carattere ordinario), contributi da altri soggetti (con continuità almeno triennale), sponsorizzazioni e altri

proventi di cui all'art. 86, comma 4 delle N.O.I.F. vigente al 30.06.2003 e, per le sole Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, il saldo utili/perdite da negoziazione dei diritti pluriennali, desunti dalla contabilità sociale. Detti ricavi devono essere stati regolarmente contabilizzati e certificati da apposita dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Collegio sindacale;

- b) *l'assenza dei debiti scaduti nei confronti dei tesserati deve essere riferita alla data del 30 aprile 2003.*

Ove esistano pattuizioni depositate presso le Leghe per il pagamento differito degli emolumenti dei tesserati maturati dopo il 31.01.2003, il debito sarà considerato scaduto dal giorno successivo a quello fissato per l'adempimento che non potrà superare il 31.12.2003.

Il mancato adempimento della obbligazione di pagamento anche di una sola rata, comporterà l'applicazione a carico delle società della L.N.P. delle sanzioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. a) ed e) delle N.O.I.F.).

Le società della Lega Professionisti Serie C devono garantire l'adempimento delle obbligazioni risultanti da dette pattuizioni attraverso il deposito di fideiussione bancaria a prima richiesta, secondo il modello rilasciato dalla medesima Lega.

Gli adempimenti nei confronti dei tesserati saranno verificati dalle Leghe di competenza;

- c) *L'assenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario, degli Enti Previdenziali e del Fondo di Fine Carriera deve essere riferita alla data del 30 aprile 2003. La dichiarazione di avvenuto versamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio Sindacale che, nella eventualità di mancati versamenti, anche parziali, dovranno dichiarare i singoli periodi di insorgenza e gli importi non versati. Inoltre, la società dovrà impegnarsi a versare le somme eventualmente dovute agli Enti Previdenziali, al Fondo di Fine Carriera, all'Erario, entro il termine perentorio del 30 settembre 2003.*

Tale impegno, per i debiti nei confronti dell'Erario, non è richiesto per le società che:

- *abbiano regolarmente versato le imposte relative all'esercizio chiuso al 30.06.2001 e le ritenute dovute entro il 31.12.2001;*
- *o si siano avvalse dei condoni fiscali previsti dalla Legge Finanziaria 2003 nel testo modificato dal D.L. 282/2002.*

Il mancato adempimento relativo sia all'impegno di pagamento entro il 30.09.2003, sia agli obblighi derivanti dal condono, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. a) ed e). L'assenza di debiti scaduti nei confronti dell'ENPALS deve essere riferita inderogabilmente alla data del 30 aprile 2003. In presenza di debiti arretrati alla data del 31 dicembre 2002 nei confronti dell'ENPALS, le società sono obbligate a stipulare con il medesimo Ente un accordo per la rateizzazione dei suddetti debiti, da regolamentare con una emananda circolare.

- d) l'assenza di debiti per qualsiasi titolo nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle società affiliate alla Figc.*
- e) l'avvenuta approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio nonché la certificazione da parte del legale rappresentante della società e del Collegio Sindacale degli eventuali adempimenti relativi alle prescrizioni degli articoli 2446 e 2447 del codice civile.*

Ai fini della determinazione del parametro di cui alla precedente lett. a) valgono le seguenti disposizioni:

- 1. non devono essere considerati nell'indebitamento, ai fini del calcolo del rapporto R/I:
1a) i debiti derivanti da operazioni di fattorizzazione relativi ai crediti per diritti radiotelevisivi, ai crediti per operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e, per le Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, ai crediti derivanti da contratti di sponsorizzazione adeguatamente documentati e depositati presso la Lega; 1b) i debiti per operazioni di acquisto dei diritti pluriennali dei calciatori verso una società italiana relativi alla sola stagione sportiva 2003/2004 purchè garantiti da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta conforme al modello predisposto dalle Leghe e previamente approvato dalla Federazione; 1c) i debiti per operazioni di acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori verso una società non italiana, appartenente a federazione estera nell'ambito dell'Unione europea relativi alla sola stagione sportiva 2003/2004, purchè garantiti da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta conforme al modello predisposto dalle Leghe e previamente approvato dalla Federazione. Si precisa che i crediti fattorizzati di cui al precedente punto 1a) non devono essere portati a decurtazione dell'indebitamento e che le fideiussioni previste dai punti 1b) e 1c) per le squadre appartenenti alla Lega Professionisti di Serie C possono essere solo bancarie e a prima richiesta;*

2. le società possono utilizzare a decurtazione dell'indebitamento l'ammontare dei crediti regolarmente iscritti in bilancio derivanti esclusivamente da operazioni di cessioni di calciatori, italiani e non, a società affiliate a Federazioni estere nell'ambito dell'Unione europea. Per le società che hanno il bilancio non certificato è necessario presentare una specifica certificazione dei crediti suddetti predisposta da una società di revisione iscritta all'Albo speciale ex art. 161 D. Lgs n. 58 del 24/2/1998, la quale attesti che il credito sia certo, liquido ed esigibile e ne indichi il presunto valore di realizzo.

L'eventuale eccedenza di indebitamento derivante da una carenza del parametro di cui alla precedente lett. a) verrà contestata dalla FIGC nel termine da essa stabilito e potrà essere ripianata esclusivamente:

- 1) mediante finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Detti finanziamenti, in caso di situazioni eccezionali, potranno essere rimborsati al termine dell'imminente stagione sportiva sempre che – in vista della successiva iscrizione al campionato di competenza – la società abbia rispettato i parametri di cui all'art. 87 NOIF. La dichiarazione di postergazione, firmata dal rappresentante legale della società munito di appositi poteri, deve essere conforme al modello predisposto dalla Federazione;
- 2) mediante incremento dei mezzi propri da effettuarsi nella forma dell'aumento di capitale ovvero con versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibile. L'eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31/12/2003 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C e da fideiussione bancaria ovvero assicurativa per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti. I testi delle fideiussioni bancarie ed assicurative dovranno risultare conformi al modello predisposto dalle Leghe e previamente approvato dalla Federazione;
- 3) mediante saldo attivo finanziario derivante dalle operazione di trasferimento dei calciatori italiani o non, da realizzarsi entro la data fissata dalla F.I.G.C.. Tale saldo attivo dovrà essere certificato dalle Leghe di competenza e non potrà comunque essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine dell'immediata stagione sportiva. Esclusivamente le operazioni di cessione di calciatori italiani o non a società appartenenti a federazioni estere nell'ambito dell'Unione europea saranno ammesse in compensazione di operazione passive, fermo restando che ai fini della determinazione del saldo incideranno tutte le operazioni di acquisizione di calciatori.